



DELIBERA n. 21 del 26/04/2023

DEL

CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2023 - PROVVEDIMENTI -

L'anno duemilaventitre, e questo giorno ventisei del mese di Aprile alle ore 17:38, nella sala consiliare del palazzo comunale, previo avviso regolarmente notificato, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria, in Prima convocazione, in seduta Pubblica.

Dei sigg.ri Consiglieri assegnati a questo Comune ed in carica:

N.	Nome	Descrizione	Presenza	Assenza
1	Certosi Giacomo	Sindaco	SI	
2	Ghiandelli Filippo	Consigliere	SI	
3	Meli Silvia	Consigliere	SI	
4	Morandi Federica	Consigliere	SI	
5	Tatini Andrea	Consigliere	SI	
6	Mariotti Alberto	Consigliere	SI	
7	Renzi Emanuele	Consigliere	SI	
8	Trapani Sara	Consigliere	SI	
9	Di Dio Grazia	Consigliere	SI	
10	Guerra Dominga	Consigliere		SI
11	Mangani Anna	Consigliere	SI	
12	Pezzatini Alessio	Consigliere	SI	
13	Degl'innocenti Rossano	Consigliere	SI	

RISULTANO:
PRESENTI 12 ASSENTI 1

PRESIEDE l'adunanza Il Presidente Del Consiglio Grazia Di Dio.

PARTECIPA Il Segretario Comunale Dott.ssa Samantha Arcangeli

Sono nominati **SCRUTATORI** i sigg.ri: Renzi Emanuele, Trapani Sara, Degl'innocenti Rossano

IL PRESIDENTE, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

(.....omissis verbale)

Visti :

- Il D.Lgs. del 18/08/2000 n. 267;
- La L. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;
- Lo Statuto Comunale, il Regolamento Comunale di Organizzazione ed il Regolamento del Consiglio Comunale;
- l'art. 42, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000, per quanto riguarda la competenza a deliberare;

Vista la proposta di deliberazione n. 22 a firma del Responsabile del Settore " Risorse Umane e Tributi " in data 13/04/2023 che si fa propria e ritenuto far propria ogni precisazione in essa contenuta;

Preso atto dei pareri relativi alla regolarità tecnica e contabile del provvedimento rilasciato ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 comma 1, e 147 – bis comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 dai Responsabili dei Settori interessati;

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
- la deliberazione ARERA n. 363/2021/R/RIF ha approvato il relativo allegato A recante "Metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025" (d'ora in poi MTR2);
- l'art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021/R/RIF ha disciplinato la procedura di approvazione del Piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti (PEF);

Premesso inoltre che:

- soggetto passivo della TARI è chiunque possieda o detenga, a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, fatta eccezione per gli utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi, nel corso dello stesso anno solare, per i quali il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie;

- la tassa in ogni caso deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- le disposizioni recate dal D.P.R. 158/99 prevedono che la tariffa sia composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione;
- detti costi, desunti dal piano finanziario, sia per la quota fissa che per quella variabile, sono ripartiti fra due macroclassi di utenze, sulla base dei criteri dettati dal D.P.R. n. 158/99;
- le tariffe si articolano in fasce di utenza domestica e non domestica e le utenze non domestiche sono distinte per classi di attività, secondo quanto previsto dall'art. 4 del citato D.P.R. n. 158/1999, nonché dal Regolamento comunale della tassa sui rifiuti (TARI);
- l'importo di quota fissa da attribuire ad ogni singola utenza domestica è quantificato in relazione a specifici coefficienti di adattamento K_a , in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi e le minori dimensioni dei locali;
- la parte variabile è rapportata alla quantità di rifiuti prodotta da ogni utenza determinata applicando un coefficiente di adattamento K_b ;
- per le utenze non domestiche la parte fissa della tariffa è attribuita ad ogni singola utenza sulla base di un coefficiente K_c , scelto all'interno di un range stabilito dal D.P.R. n. 158/99, relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie tassabile;
- per l'attribuzione della parte variabile della tariffa, per le utenze non domestiche, vengono applicati appositi coefficienti K_d , stabiliti dal D.P.R. n. 158/99, in grado di misurare la potenzialità di produrre rifiuto;
- il secondo periodo del comma 652 dell'art. 1 L. 147/2013 testualmente dispone: *"Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il Comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1"*;
- l'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, alla data odierna, non ha emanato disposizioni volte ad introdurre la diversa regolamentazione richiamata nel sopra citato riferimento normativo;

Visti:

- l'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006 (Legge Finanziaria 2007) secondo cui *"gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;
- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 che così dispone: *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie*

dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;

- l'art. 13, comma 15-bis, del citato D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, che così dispone: “Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”;
- l'art. 13, comma 15-ter, dello stesso D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, che così dispone: “A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;
- il comma 683 dell'art. 1 della legge n. 147/2013 prevede che il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;
- l'art. 3, comma 5-quinquies del D.L. 228/2021, convertito nella legge n. 25/2022 prevede che “A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'[articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147](#), possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile”

Rammentato che la disciplina della legge di stabilità per il 2014 precisa che: “E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504”. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato

nella misura percentuale deliberata dalla Città Metropolitana di Firenze per l'anno 2023 nella misura del 5,00%;

Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di Rignano sull'Arno è presente e operante ATO Toscana Centro, Ente di Governo dell'ambito previsto ai sensi del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA n. 363/2021/R/RIF;

Dato atto che ATO Toscana Centro, con deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 7 del 23.05.2022, comunicata con nota del 23.05.2022 registrata al protocollo generale dell'ente al n. 8516/2022, ha adottato il PEF per gli anni 2022-2025 con il totale delle entrate tariffarie per i comuni di ATO Toscana Centro della gestione ALIA s.p.a.;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 31 maggio 2022 ad oggetto "P.E.F. del servizio integrato di gestione dei rifiuti 2022 – 2025 e approvazione delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2022 – Provvedimenti.", con la quale l'ente ha preso atto del P.E.F. del servizio integrato di gestione dei rifiuti 2022 – 2025, trasmesso da ATO Toscana Centro con nota registrata al protocollo generale dell'ente al n. 8457/2022, e che si allega alla presente deliberazione;

Richiamata inoltre la nota di ATO Toscana Centro datata 6 febbraio 2023 e registrata al protocollo generale dell'ente nella stessa data al n. 2218/2023 avente ad oggetto "Adempimenti relativi all'articolazione tariffaria per l'anno 2023. Comunicazioni" con la quale si ricorda che, ".. con l'approvazione della predisposizione tariffaria del secondo periodo regolatorio 2022-2025 di cui alla deliberazione dell'assemblea n. 7 del 23.05.2022 sono stati definiti gli importi dei corrispettivi tariffari per l'anno 2022 e 2023, mentre i PEF relativi alle annualità 2024-2025 saranno oggetto di aggiornamento biennale ai sensi dell'art. 28 del MTR-2.."

Preso atto che il suddetto piano finanziario riferito al Comune di Rignano sull'Arno, allegato al presente atto formandone parte integrante e sostanziale, indica, per l'anno 2023, un importo complessivo di € 2.021.032,00 suddiviso tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile;

Viste le tariffe TARI per l'anno 2023, allegate alla presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale, che coprono integralmente i costi del PEF 2023;

Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 31/03/2014 come modificato e integrato con successive deliberazioni consiliari;

Dato atto altresì che:

- la riduzione di cui all'art. 15 del Regolamento Tari per le utenze domestiche che conferiscono direttamente rifiuti urbani presso le stazioni ecologiche o centri di raccolta possa essere quantificata in euro 0,10 a kg di rifiuto conferito nell'anno precedente, fino ad un massimo di Kg. 300.
- sulla base di quanto previsto all'art. 16 comma 2 del Regolamento Tari, di prevedere, per le utenze non domestiche che hanno fatto al Suap dichiarazione di sospensione, la riduzione del 100% della quota variabile della tariffa per il periodo della sospensione dell'attività.

Ritenuto per quanto sopra:

- di approvare le tariffe TARI 2023, allegate alla presente deliberazione, riconoscendone la coerenza rispetto all'impianto regolamentare, alle previsioni di gettito contenute nel bilancio di previsione 2023 e all'esercizio equilibrato dell'imposizione tributaria in relazione alla ragionevole ripartizione del costo tra utenze domestiche e non domestiche, al variare del numero di componenti del nucleo familiare (cosiddetto quoziente familiare) per le utenze domestiche ed ai coefficienti potenziali di produzione dei rifiuti per le diverse categorie di utenze non domestiche;

Tutto ciò premesso,

Esaurita la discussione, il Presidente mette in votazione l'atto che riporta il seguente risultato:

- **Consiglieri presenti n. 12**
- **Consiglieri votanti n. 11**
- **Voti favorevoli n. 9**
- **Voti Contrari n. 2 (Mangani, Pezzatini)**
- **Astenuti n. 1 (Degl'Innocenti)**

DELIBERA

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di approvare per l'anno 2023 le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI), distinte per utenze domestiche e non domestiche, nelle misure riportate nell'allegato "B" che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3. di dare atto che le tariffe di cui al punto precedente sono determinate in coerenza con il Piano Economico Finanziario di cui l'Ente ha già preso atto con deliberazione del Consiglio n. 15 del 31 maggio 2022;
4. di determinare, sulla base di quanto previsto nel Regolamento Tari - art. 16 comma 2, la riduzione del 100%, per il periodo di sospensione, della quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche che hanno comunicato al Suap la sospensione dell'attività.
5. di determinare la riduzione di cui all'art. 15 del Regolamento Tari per le utenze domestiche che conferiscono direttamente rifiuti urbani presso le stazioni ecologiche o centri di raccolta in euro 0,10 a kg di rifiuto conferito nell'anno precedente, fino ad un massimo di kg. 300;
6. di dare atto che sull'importo dovuto a titolo di TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali (TEFA) di cui all'art. 19 del D. Lgs. 504/1992, per l'aliquota deliberata dalla Città Metropolitana di Firenze pari al 5,00%;
7. di trasmettere al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, copia della presente deliberazione in osservanza e nei termini fissati dalle disposizioni vigenti come richiamate in premessa;
8. di dare atto dei pareri favorevoli relativi alla regolarità tecnica e contabile del provvedimento rilasciati ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 dai Responsabili dei Settori interessati.

Il Consiglio Comunale delibera altresì di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", con separata votazione espressa per alzata di mano, recante il seguente esito:

- **Consiglieri presenti n. 12**
- **Consiglieri votanti n. 11**
- **Voti favorevoli n. 9**
- **Voti Contrari n. 2 (Mangani, Pezzatini)**
- **Astenuti n. 1 (Degl'Innocenti)**

SI DÀ ATTO che la discussione relativa al presente atto è riportata integralmente ed allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, **(All. Verbale discussione_delibera n. 21)**.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente Del Consiglio
Grazia Di Dio
(Firmato Digitalmente)

Il Segretario Comunale
Samantha Arcangeli / Arubapec S.p.a.
(Firmato Digitalmente)
